

SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L.

LINEE GUIDA ANTITRUST

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTITRUST



3 novembre 2022

INDICE

INTRODUZIONE	3
AMBITO E PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE	3
LE FATTISPECIE CHE ALTERANO LA CONCORRENZA E LA NORMATIVA APPLICABILE	4
NORME PRATICHE DI COMPORTAMENTO	6
LA GESTIONE DEGLI “INCIDENTI”	9
SESSIONI DI <i>TRAINING</i> PERIODICHE.....	9
I POTERI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E IL SISTEMA SANZIONATORIO	9
SISTEMA DISCIPLINARE E RIMEDI CONTRATTUALI	9

INTRODUZIONE

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. (di seguito, la “**Società**”) è una società di diritto italiano, facente parte del gruppo algerino Sonatrach, costituita nel mese di giugno 2018 da parte del proprio socio unico Sonatrach Petroleum Investment Corporation B. V. al fine di acquistare la raffineria di Augusta e tre depositi di prodotti petroliferi siti, rispettivamente, in Augusta, Napoli e Palermo, ed esercitare l’attività di raffinazione di petrolio greggio e di produzione di prodotti petroliferi, quali – a titolo esemplificativo – benzina, gasolio, bitumi, basi lubrificanti, ecc.

In ossequio ai principi generali contenuti nella politica di condotta aziendale in materia di concorrenza, le presenti linee guida in materia *antitrust*, adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2022, (di seguito, le “**Linee Guida Antitrust**”) contengono alcune regole di comportamento che devono essere integralmente osservate da tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori della Società al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di concorrenza.

Le presenti Linee Guida Antitrust assicurano che i valori fondamentali della Società in materia di rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza siano chiaramente definiti per poter costituire un elemento base della cultura aziendale e uno *standard* di comportamento per tutto il personale della Società nello svolgimento della propria attività lavorativa sia nei rapporti con autorità, istituzioni e associazioni di categoria, sia nei rapporti commerciali con fornitori e clienti e, più in generale, nei rapporti con qualsiasi *stakeholder*.

Le presenti Linee Guida Antitrust si propongono di illustrare, in modo semplice ed accessibile, i contenuti della normativa posta a tutela della concorrenza e di fornire una serie di indicazioni pratiche su come affrontare situazioni concrete che possono essere causa di potenziali violazioni della normativa *antitrust*.

Le presenti Linee Guida Antitrust sono state definite tenendo conto delle aree di attività in cui è più alto il rischio che si manifestino possibili violazioni della disciplina posta a tutela della concorrenza al fine di prevenirle e di valutarle attentamente, se del caso, dal punto di vista legale.

Le presenti Linee Guida Antitrust forniscono esclusivamente uno *standard* minimo in materia di libera e leale concorrenza, riflettendo le migliori pratiche esistenti. Tuttavia, esse non coprono tutte le fattispecie potenzialmente rilevanti ovvero tutte le disposizioni applicabili in materia *antitrust*.

AMBITO E PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida Antitrust sono dirette a tutti gli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori della Società e trovano applicazione a qualsiasi rapporto con autorità, istituzioni e associazioni di categoria, nonché ai rapporti commerciali con fornitori e clienti e, più in generale, ai rapporti con qualsiasi *stakeholder*. Tali linee guida sono quindi vincolanti per i comportamenti degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori della Società. Per tale ragione la Società ha deciso di assumere i seguenti impegni in merito alla diffusione, applicazione e aggiornamento delle Linee Guida Antitrust:

- (i) assicurare la tempestiva divulgazione delle Linee Guida Antitrust, rendendole facilmente accessibili a tutti i destinatari e attuando adeguati programmi di formazione per il proprio personale;
- (ii) assicurare la periodica revisione e l’aggiornamento delle Linee Guida Antitrust al fine di adeguarle all’evoluzione del *business* della Società, dei mercati, dei rapporti con le Autorità, le istituzioni e le associazioni di categoria e della normativa di volta in volta applicabile;

- (iii) predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all'interpretazione ed all'attuazione delle sue disposizioni;
- (iv) assicurare la riservatezza dell'identità e la tutela professionale di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge;
- (v) verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza delle Linee Guida Antitrust.

I rapporti tra la Società e le altre società del Gruppo Sonatrach in linea di principio non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni a tutela della concorrenza. Tuttavia, è preferibile consultare sempre la funzione legale prima di concludere un accordo che potrebbe contenere una restrizione anticoncorrenziale con una società non interamente controllata da una società del Gruppo Sonatrach.

LE FATTISPECIE CHE ALTERANO LA CONCORRENZA E LA NORMATIVA APPLICABILE

Le fattispecie che alterano la concorrenza tra imprese possono distinguersi in tre macro-aree, di seguito indicate:

- (i) le Intese;
- (ii) l'Abuso di Posizione Dominante; e
- (iii) le Concentrazioni.

Le intese

Le **intese** sono costituite da comportamenti mediante i quali due o più imprese limitano la propria libertà di azione sul mercato, che si estrinsecano in accordi, consorzi, associazioni di imprese e organismi simili ed in pratiche concordate. Le intese possono essere **orizzontali** quando intervengono tra imprese direttamente concorrenti tra loro (ossia tra soggetti operanti allo stesso livello della filiera produttiva o distributiva), oppure **verticali** quando sono concluse tra imprese operanti in livelli diversi della filiera produttiva (ad esempio tra produttore e distributore).

Sono ipotesi di intese:

- i cartelli;
- lo scambio di informazioni sensibili tra imprese concorrenti;
- le c.d. intese "hub & spoke" (ossia il coordinamento delle politiche commerciali di due o più imprese concorrenti per il tramite di un soggetto terzo (es., un distributore) attivo ad un livello diverso della filiera produttiva, che funge da intermediario interfacciandosi singolarmente con ciascun concorrente);
- accordi di cooperazione orizzontale tra concorrenti (es., accordi di ricerca e sviluppo in comune, accordi di produzione in comune, accordi di acquisto in comune, accordi di commercializzazione congiunta, accordi di standardizzazione, accordi di ripartizione del mercato per territori o gruppi di clienti, ecc.);
- intese verticali (es., accordi di distribuzione, accordi tra fornitori di materie prime e produttori di beni derivati, accordi tra produttori e grossisti, accordi tra grossisti e rivenditori al dettaglio, imposizione di prezzi di vendita, imposizioni indirette di prezzi di vendita (come, ad esempio, la concessione di premi, sconti o rimborsi di spese promozionali, l'imposizione di penali al distributore, la fissazione di margini al distributore o livelli massimi di sconto che lo stesso può concedere a clienti, la fissazione di formule per fissare il prezzo di vendita,) ecc.).

Le intese, siano esse orizzontali o verticali, sono **nulle** quando hanno come oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente.

L'Abuso di Posizione Dominante

Si ha **abuso di posizione dominante** quando un'impresa è in grado di esercitare una forte influenza e agire senza preoccuparsi della concorrenza nel mercato nazionale o europeo o in una parte rilevante di esso e sfrutta tali potenzialità in maniera abusiva, pregiudicando i concorrenti ed i consumatori.

Sono ipotesi di abuso di posizione dominante:

- l'imposizione di prezzi o condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi;
- azioni volte a impedire o limitare la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato e/o lo sviluppo tecnico;
- vendite abbinate, ossia pratiche tali per cui un prodotto è venduto soltanto insieme ad un altro, diverso o separato, o comunque è venduto a condizioni migliori in combinazione rispetto all'acquisto separato dei due prodotti;
- sconti e pratiche fidelizzanti che siano tali da alterare il meccanismo della concorrenza tra imprese;
- l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse a fronte di prestazioni equivalenti.

Le concentrazioni

Le **concentrazioni** possono essere di natura giuridica oppure economica. Le prime si verificano nei casi di fusioni, costituzione di imprese comuni, acquisizioni di controllo, ecc., mentre le seconde si verificano quando due o più imprese mantengono la loro identità giuridica, ma si fondono da un punto di vista economico.

Le concentrazioni sono **illecite** quando comportano una grave alterazione della concorrenza e in tal caso l'unica sanzione prevista è il risarcimento del danno, mentre non è contemplata la nullità.

La normativa in materia di concorrenza è regolata sia da norme di diritto comunitario sia da norme di diritto italiano.

La normativa applicabile

La normativa in materia di concorrenza è disciplinata da norme comunitarie e norme nazionali. A livello comunitario, la normativa è regolata nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (Artt. 101 – 109), mentre a livello nazionale, la normativa è regolata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Di seguito, si riportano i riferimenti delle norme più rilevanti:

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

- Art. 101 TFUE – Intese
- Art. 102 TFUE – Abuso di posizione dominante
- Art. 103 TFUE – Concentrazioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

- Art. 2 L. 287/1990 – Intese restrittive della libertà di concorrenza
- Art. 3 L. 287/1990 – Abuso di posizione dominante
- Art. 4 L. 287/1990 – Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
- Art. 5 L. 287/1990 – Operazioni di concentrazione

NORME PRATICHE DI COMPORTAMENTO

I rapporti con società concorrenti

Durante lo svolgimento della propria attività lavorativa occorre prestare particolare attenzione ai rapporti con società concorrenti, in quanto condotte non conformi alla normativa applicabile in materia *antitrust* potrebbero generare il rischio per la Società e per i dipendenti di incorrere in sanzioni.

Non potranno quindi essere forniti a società concorrenti documenti o informazioni contenenti:

- (i) indicazione dei prezzi di vendita e delle relative formule di prezzo applicate ad altri clienti e fornitori;
- (ii) condizioni di vendita applicate ad altri clienti e fornitori da cui possa derivare la modifica dei prezzi di vendita;
- (iii) termini di pagamento applicati ad altri clienti e fornitori;
- (iv) margini di profitto;
- (v) livelli e costi di produzione;
- (vi) utilizzo della capacità degli impianti;
- (vii) dati di clienti, venditori e fornitori;
- (viii) volumi e strategie di vendita;
- (ix) valutazioni circa probabili futuri *trend* di mercato che contengano dati e informazioni riservate;
- (x) lancio di nuovi prodotti, salvo il caso in cui tali prodotti siano offerti in vendita alle suddette società;
- (xi) lancio di campagne promozionali non ancora oggetto di comunicazione al pubblico (es. scontistiche, programmi di fidelizzazione, ecc.);
- (xii) partecipazione a bandi o gare pubbliche o private.

Qualora un dipendente di una società concorrente dovesse instaurare una conversazione scritta o anche soltanto verbale su una delle tematiche sopra riportate con un dipendente della Società, quest'ultimo **dovrà tassativamente rifiutarsi di continuare la conversazione e avvertire immediatamente il proprio supervisore e la funzione legale della Società.**

Qualora, durante l'esercizio della propria attività, la Società dovesse venire a conoscenza di informazioni sensibili riguardanti i propri concorrenti per il tramite di soggetti terzi (es., clienti, fornitori, ecc.) ovvero tramite documenti pubblici, tali informazioni non genereranno un rischio per la Società da un punto di vista *antitrust*, a condizione che il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra non serva a coprire un effettivo scambio di informazioni sensibili tra concorrenti.

Qualora la Società dovesse entrare in possesso di informazioni sensibili di società concorrenti in modo lecito

è comunque opportuno prendere nota della data di ottenimento di tali informazioni e della loro fonte, in modo da poterne giustificare la disponibilità in caso di verifiche o controlli da parte delle Autorità competenti.

Nel caso in cui un dipendente della Società dovesse partecipare ad una telefonata, *conference call*, riunione o incontro con dipendenti o rappresentanti di società concorrenti, è **necessario**:

- predisporre e circolare a tutti i partecipanti un ordine del giorno atto a dimostrare che l'oggetto della telefonata, della *conference call*, della riunione o dell'incontro non abbia fini anticoncorrenziali;
- durante la telefonata, la *conference call*, la riunione o l'incontro discutere soltanto i punti oggetto dell'ordine del giorno;
- respingere ogni dichiarazione contenente informazioni sensibili da un punto di vista *antitrust* che dipendenti o rappresentanti di altre società concorrenti dovessero comunicare e/o scambiare, confermando che tali informazioni sono state cancellate e non saranno in alcun modo utilizzate;
- astenersi da comunicare e/o scambiare informazioni sensibili riguardanti la Società;
- astenersi da comunicare e/o scambiare informazioni sensibili eventualmente ricevute da soggetti terzi riguardanti società concorrenti.

Qualora il dipendente della Società non sia l'organizzatore della telefonata, *conference call*, riunione o incontro, dovrà predisporre, ovvero richiedere che sia circolata, una bozza di verbale.

Accordi di cooperazione con società concorrenti

Qualora la Società dovesse valutare di discutere, negoziare e/o sottoscrivere *memorandum of understanding*, accordi di collaborazione o cooperazione o qualsiasi altro accordo con società concorrenti, è necessario che i dipendenti della Società coinvolti in tali attività informino immediatamente la funzione legale della Società, in modo che possa essere valutato da un punto di vista legale l'eventuale rischio di natura *antitrust*. Ogni discussione, negoziazione, redazione di accordi o altra attività avente ad oggetto quanto sopra, dovrà in ogni caso essere svolta con il supporto della funzione legale della Società.

Partecipazione a riunioni di associazioni di categoria o altre riunioni e/o eventi

La partecipazione a riunioni, incontri e/o altre attività organizzate da associazioni di categoria a cui la Società sia associata è ovviamente lecita ma è necessario che i dipendenti della Società che partecipino a tali riunioni, incontri, e/o attività adottino alcuni comportamenti finalizzati ad evitare che possa sorgere un rischio di natura *antitrust*.

Durante le suddette riunioni, incontri, e/o attività potranno essere discusse soltanto tematiche di interesse generale (es., proposte legislative e regolamentari, attività di *lobbying* con pubbliche autorità, tematiche di natura tecnica, tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, scenari macroeconomici di settore, ecc.). Non potranno invece essere in alcun modo discusse tematiche specifiche aventi ad oggetto le informazioni riportate nel paragrafo "*I rapporti con società concorrenti*" ovvero aventi ad oggetto informazioni sensibili da un punto di vista *antitrust*.

Pertanto, è necessario che, prima della partecipazione a qualsiasi riunione, incontro e/o attività organizzata da un'associazione di categoria, siano adottati i seguenti comportamenti:

- predisporre o rivedere l'ordine del giorno (se predisposta da terzi) accertandosi che i temi oggetto di discussione siano specificamente indicati;

- distribuire l'ordine del giorno a tutti i partecipanti (ovvero, se predisposto da terzi, accertarsi che l'ordine del giorno sia distribuito per tempo a tutti i partecipanti);
- all'inizio della riunione invitare tutti i partecipanti a conformare i propri comportamenti rispetto alla normativa antitrust e alle presenti Linee Guida Antitrust;
- discutere soltanto i temi indicati nell'ordine del giorno, evitando di comunicare informazioni e/o dati che potrebbero essere rilevanti ai fini della normativa *antitrust*;
- opporsi alla discussione di temi non indicati nell'ordine del giorno ovvero non appropriati, facendone verbalizzare il proprio dissenso. Qualora ciò non fosse sufficiente, sarà necessario abbandonare la riunione, facendone verbalizzare l'orario di uscita;
- qualora si intenda effettuare una presentazione durante la riunione o l'incontro, condividere preliminarmente il contenuto della stessa con la funzione legale della Società;
- redigere un verbale della riunione, dell'incontro ovvero delle attività svolte, da sottoscrivere da tutti i partecipanti (ovvero da almeno un rappresentante per ciascun soggetto partecipante e far verbalizzare la propria uscita nel momento in cui un dipendente della Società lasci la riunione, l'incontro o l'attività prima del termine della stessa);
- coinvolgere la funzione legale della Società ove opportuno.

Tali regole comportamentali trovano applicazione anche nel caso di partecipazione ad altre riunioni o eventi.

La raccolta di dati statistici

Qualora la Società intenda partecipare a iniziative di raccolta dati a fini statistici è necessario che i dati e le informazioni che saranno fornite a terzi siano:

- forniti in forma aggregata;
- abbiano ad oggetto dati storici;
- non siano scomponibili per aree geografiche e di prodotto sufficientemente ampie da consentire, anche indirettamente, l'identificazione di clienti e fornitori.

In ogni caso, i dipendenti della Società coinvolti in tali attività dovranno preventivamente consultare la funzione legale della Società.

Creazione e archiviazione di documenti

È importante prestare particolare attenzione durante la redazione di documenti e/o *e-mail* al fine di evitare di scrivere frasi che possano essere ambigue e destare sospetto di violazione di norme *antitrust* nel caso di controllo da parte delle Autorità competenti.

Tutta la documentazione e/o le *e-mail* prodotte (incluse le *e-mail* e ai documenti scambiati con società concorrenti) dovranno essere opportunamente archiviati in formato elettronico o cartaceo (a seconda del caso).

Annunci e dichiarazioni pubbliche

Nel caso la Società intendesse effettuare annunci a mezzo stampa, *on-line* ovvero tramite il proprio sito *internet*, ovvero altre dichiarazioni pubbliche aventi ad oggetto tematiche di *business* che possano assumere rilevanza a fini *antitrust* è necessario che il contenuto di tali annunci e dichiarazioni sia sempre rivisto con la funzione legale.

LA GESTIONE DEGLI “INCIDENTI”

Qualora dovessero verificarsi “incidenti” a causa di errori o comportamenti involontari da parte di dipendenti della Società da cui possa emergere un rischio di natura *antitrust* per la Società, il dipendente della Società dovrà immediatamente informare la funzione legale della Società circa quanto accaduto.

Di seguito, sono riportati alcuni esempi di “incidenti”:

- discussione di temi non indicati nell’agenda di una riunione o incontro ovvero inappropriati senza la propria volontà;
- trasmissione involontaria di informazioni sensibili che potrebbero alterare la concorrenza;
- ricezione di informazioni «sensibili» che potrebbero alterare la concorrenza.

SESSIONI DI *TRAINING* PERIODICHE

La Società organizza sessione periodiche di *training on-line* o in aula per tutti i dipendenti e i collaboratori al fine di rendere edotto il personale e i collaboratori della Società circa la normativa applicabile in materia di concorrenza, nonché i comportamenti da evitare e da adottare in determinate situazioni in modo da minimizzare il rischio di incorrere in possibili violazioni della suddetta normativa. Durante tali sessioni di *training* saranno altresì discussi aspetti specifici, nonché presentati casi in materia *antitrust* che assumono particolare rilevanza rispetto all’attività svolta dalla Società.

I POTERI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Poiché le società italiane sono soggette sia alla normativa europea sia alla normativa italiana in materia *antitrust*, esse sono altresì soggette ai poteri ispettivi e investigativi sia della Commissione Europea sia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Entrambe le Autorità hanno poteri molto ampi, tra cui il potere di (i) presentarsi senza preavviso presso le sedi delle società; (ii) prendere visione ed estrarre copia di documenti *e/o file* elettronici (incluse caselle di posta elettronica); (iii) formulare richieste scritte; e (iv) richiedere informazioni anche tramite colloqui individuali con dipendenti e rappresentanti delle società.

In caso di ispezioni o investigazioni è **vietato** ostacolare qualsiasi attività ispettiva o investigativa, nonché distruggere o sottrarre documenti *e/o file* elettronici, ivi incluse le *e-mail*.

In caso di accertamento di una violazione in materia *antitrust*, le Autorità competenti possono irrogare sanzioni pecuniarie calcolate sul valore delle vendite fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del fatturato della società, nonché misure cautelari che possono impedire alla società di svolgere la propria attività di *business* per un determinato periodo di tempo.

SISTEMA DISCIPLINARE E RIMEDI CONTRATTUALI

Tutti gli amministratori, i dipendenti e coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società hanno l’obbligo di osservare le regole comportamentali di cui alle presenti Linee Guida Antitrust.

La violazione delle suddette regole di comportamento da parte dei dipendenti della società costituisce un grave inadempimento delle obbligazioni primarie che fondano il rapporto di lavoro ovvero, a seconda del caso, illecito disciplinare sanzionabile.

Qualora la violazione delle suddette regole di comportamento fosse effettuata da altri rappresentanti della Società, quest'ultima avrà diritto di adottare tutti i rimedi previsti dalla legge applicabile e/o dal contratto in essere con tali soggetti.